Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2004

concernente la non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2004) 727]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/247/CE)

(GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 835/2004 della Commissione del 28 aprile 2004	L 127	43	29.4.2004

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2004

concernente la non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2004) 727]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/247/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ([4]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 *bis*, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ([6]), stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.

(3) La simazina è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 20 dicembre 1996 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante Syngenta come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(6) La Commissione ha organizzato, il 6 giugno 2003, un incontro tripartito con il principale fornitore di dati e con lo Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione.

([1]) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
([2]) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.
([3]) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
([4]) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.
([5]) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.
([6]) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

▼B

(7) La relazione di valutazione presentata dal Regno Unito è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito alla simazina.

(8) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. Al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sugli aspetti relativi all'eventuale contaminazione da simazina delle acque sotterranee. Nel suo parere ([1]) il comitato scientifico per le piante non ha accettato i calcoli presentati sulle concentrazioni ambientali nelle acque sotterranee. Il comitato ritiene inoltre che i dati di monitoraggio disponibili non dimostrano che le concentrazioni di simazina o dei suoi prodotti di degradazione non supereranno 0,1 μg/l nelle acque sotterranee.

(9) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti simazina sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. In particolare i dati di monitoraggio disponibili non bastano per dimostrare che in vaste zone le concentrazioni della sostanza attiva e dei suoi prodotti di degradazione non supereranno 0,1 μg/l nelle acque sotterranee. Inoltre, non può essere garantito che l'impiego continuato in altre zone consentirà un adeguato ripristino della qualità delle acque sotterranee ove le concentrazioni superano già 0,1 μg/l nelle acque sotterranee. Tali livelli della sostanza attiva superano i limiti di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e avrebbero un effetto inaccettabile sulle acque sotterranee.

(10) La simazina non può essere pertanto essere iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(11) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti simazina siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(12) Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva per poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in relazione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.

(13) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti simazina non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(14) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosani-

([1]) Parere del comitato scientifico per le piante in merito a domande specifiche della Commissione relative alla valutazione della simazina nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio — SCP/SIMAZINE/002 — def., adottato il 30 gennaio 2003.

▼B

tari contenenti determinate sostanze attive [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 [2].

(15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La simazina non è iscritta come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti simazina siano ritirate entro il 10 settembre 2004;

2) a decorrere dal 16 marzo 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti simazina;

3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti simazina fino al 30 giugno 2007 a condizione che:

   a) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;

   b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente; e

   c) si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.

Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente paragrafo, in particolare circa le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di simazina utilizzati per impieghi essenziali in conformità del presente articolo.

Articolo 3

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e:

a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 10 settembre 2004, esso non deve essere posteriore al 10 settembre 2005;

b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

[1] GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.
[2] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

▼B

ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Colonna A	Colonna B
Stato membro	Impiego
Grecia	Olive
Regno Unito	Fagiolo, asparago, rabarbaro, piante ornamentali da vivaio
Paesi Bassi	Fragola
Irlanda	Patata, fava comune, rabarbaro, asparago, piccoli frutti, alberi da frutto, piante ornamentali/aree di svago
Belgio	Scorzonera, asparago, piante ornamentali, rabarbaro
Spagna	Pomacee, agrumi, nocciola, vite
▼M1 Ungheria	granturco
Polonia	granturco